



U G A F

ASSOCIAZIONE SENIORES AZIENDE FIAT

S T A T U T O

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I – Costituzione dell’Associazione

- Art. 1 – Denominazione, sede e durata
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Attività
- Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

TITOLO II – Soci

- Art. 5 – I Soci
- Art. 6 – Iscrizione a Socio e quote associative
- Art. 7 – Diritti e doveri del Socio
- Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio

TITOLO III – Organi e Cariche dell’UGAF

- Art. 9 – Organi e Cariche UGAF
- Art. 10 – Durata dei componenti degli Organi e dei titolari delle Cariche - Rieleleggibilità – Incompatibilità – Gratuità
- Art. 11 – Composizione - convocazione e compiti dell’Assemblea Centrale
- Art. 12 – Composizione del Consiglio Direttivo Centrale
- Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Centrale
- Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo Centrale
- Art. 15 – Presidenza Generale
- Art. 16 – Il Presidente Generale
- Art. 17 – Il Vicepresidente Generale
- Art. 18 – Il Segretario Generale
- Art. 19 – Organo di controllo
- Art. 20 – Revisione legale dei conti
- Art. 21 – Composizione e funzioni del Collegio dei Probiviri
- Art. 22 – Libri sociali
- Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio
- Art. 24 – Rinvio a regolamenti di attuazione

PARTE SECONDA

TITOLO I – Strutturazione

- Art. 25 – Struttura operativa di base

TITOLO II – Organizzazione e Cariche dei Gruppi UGAF

Art. 26 – Organizzazione e Cariche

Art. 27 – Durata dei componenti del Comitato Esecutivo Territoriale, del Comitato Revisori Interni e dei titolari delle Cariche – Rieleggibilità – Incompatibilità - Gratuità

Art. 28 – Composizione della Assemblea Territoriale

Art. 29 – Convocazione della Assemblea Territoriale

Art. 30 – Funzionamento della Assemblea Territoriale

Art. 31 – Compiti della Assemblea Territoriale

Art. 32 – Elezioni del Comitato Esecutivo Territoriale

Art. 33 – Funzionamento del Comitato Esecutivo Territoriale

Art. 34 – Compiti del Comitato Esecutivo Territoriale

Art. 35 – Il Presidente delegato

Art. 36 – Il Vicepresidente delegato

Art. 37 – Il Segretario delegato

Art. 38 – Rendiconto periodico

TITOLO III – Norme finali

Art. 39 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 40 – Rinvio

PARTE PRIMA

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

In conformità alla Carta Costituzionale, al codice civile e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”) è costituita l’associazione denominata “UGAF – Associazione Seniores Aziende Fiat – Ente del Terzo settore”, in forma abbreviata “UGAF ETS” (di seguito anche l’“Associazione” o “UGAF”).

Ha durata illimitata, salvo diversa deliberazione ai sensi del presente Statuto.

Essa ha sede legale in Torino.

Il Consiglio Direttivo Centrale ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede l'Associazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone i seguenti fini:

- a) valorizzare e tutelare il “ruolo di risorsa” dei lavoratori Seniores (come meglio infra definiti) nelle società italiane controllate direttamente e indirettamente dalle società del Gruppo Stellantis, CNH Industrial e Iveco Group (di seguito anche “Azienda”), anche tramite l’attribuzione di riconoscimenti emblematici;
- b) valorizzare la professionalità dei lavoratori Seniores affinché pongano le loro competenze a servizio dell’Associazione e conseguentemente della collettività;
- c) rafforzare ed approfondire la conoscenza e la solidarietà fra i soci;
- d) stimolare i lavoratori Seniores (come meglio infra definiti) ad essere di esempio ai più giovani per attività, diligenza e correttezza nell’adempimento dei propri doveri;
- e) dare assistenza morale ed economica, in relazione alle possibilità dell’Associazione ed alle condizioni di assistibilità previste, ai soci che si trovano in situazioni di necessità, tenuto conto della loro posizione associativa;
- f) essere parte attiva nell’evoluzione dei rapporti sociali.

Art. 3 – Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di svolgere le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS [lettera i), comma 1, art. 5 CTS];
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lettera k), comma 1, art. 5 CTS];
3. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [lettera t), comma 1, art. 5 CTS];
4. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS [lettera u), comma 1, art. 5 CTS].

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- a) promuovere e organizzare, a favore dei soci, attività culturali, ricreative, assistenziali ed altre iniziative compatibili con le finalità dell'Associazione, da svilupparsi in particolare attraverso i Gruppi in cui la stessa è organizzata;
- b) promuovere forme di aggregazione finalizzate all'esercizio di attività di volontariato nel campo della solidarietà sociale, agevolandone il funzionamento;
- c) organizzare ricerche, incontri e dibattiti, al fine di attuare e sviluppare iniziative connesse agli scopi sociali enunciati;
- d) approfondire i problemi di interesse dei soci attraverso appositi studi e proposte da pubblicare direttamente su periodici aziendali e associativi; dare ampia pubblicità, attraverso tutti i mezzi di informazione, alle attività dell'Associazione;
- e) promuovere, nell'ambito della vita associativa e in collaborazione con l'Azienda, manifestazioni e riconoscimenti per i soci che hanno maturato una ragguardevole esperienza professionale testimoniata anche dal raggiungimento di significative anzianità di collaborazione aziendale;
- f) istituire rapporti, anche di tipo associativo, con organizzazioni nazionali ed internazionali caratterizzate da analoghe finalità ed attività.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Centrale.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo Centrale ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- d) quote associative e contributi degli aderenti;
- e) versamenti di sostegno effettuati dall'Azienda ed eventualmente da altre società;
- f) contributi pubblici e privati;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rendite patrimoniali;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore;
- k) ogni altra entrata o provento relativi alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I costi sono rappresentati dalle spese effettuate per lo svolgimento delle varie attività sociali e per il funzionamento dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – I Soci

Acquisiscono titolo ad essere soci dell'UGAF tutti coloro che, secondo le regole stabilite per il riconoscimento del titolo di "Senior Fiat" (anche "lavoratori Seniores"), hanno compiuto 20 anni di servizio, anche non continuativi, presso l'Azienda, purché tale requisito sia comprovato da opportuna documentazione (più oltre anche "Socio" o, al plurale, "Soci").

Tipologie dei Soci:

Soci in attività: si intendono:

- coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro con l'Azienda e per i quali quest'ultima provvede ai versamenti menzionati nel presente Statuto;
- coloro che non hanno più in essere un rapporto di lavoro con l'Azienda perché ceduti collettivamente o individualmente - per modifica di partecipazione societaria o per cessione di società, di ramo d'azienda o di attività - a società non più controllate direttamente o indirettamente dall'Azienda (di seguito "società terze"), sempreché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - il dipendente interessato abbia maturato 20 anni di servizio, anche non continuativi, presso l'Azienda;
 - la nuova società si impegni a tenere comportamenti non lesivi della reputazione dell'Azienda.

Soci in quiescenza: si intendono coloro che risultano in pensione.

Pur non avendo maturato il requisito dei 20 anni di cui sopra, sono altresì Soci:

Soci Onorari: si intendono i soggetti nominati come tali "ad personam" dalla Presidenza Generale in quanto abbiano acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione;

Soci familiari: si intendono (a) i coniugi dei Soci in attività, dei Soci in quiescenza o dei Soci deceduti, (b) coloro i quali intrattengono o intrattenevano con i Soci in attività, con i Soci in quiescenza o con i Soci deceduti un rapporto di "convivenza di fatto" ovvero di "coppia di fatto" riconosciuto in quanto comunicato all'associazione medesima a firma congiunta degli interessati, nonché (c) i parenti di 1° grado (padre, figlio) e quelli di 2° grado (fratelli, nonni, nipoti) dei Soci in attività, dei Soci in quiescenza o dei Soci deceduti.

La presente disposizione trova applicazione esclusivamente con riguardo ai Soci in attività, ai Soci in quiescenza o ai Soci deceduti, non trovando invece applicazione con riguardo ai Soci familiari.

Soci Persone Giuridiche: si intendono altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che esercitano attività la cui finalità sia coerente con le iniziative dell'Associazione.

Art. 6 – Iscrizione a Socio e quote associative

L'iscrizione è volontaria; in ogni caso, la coerenza con i principi fondamentali dell'Associazione, della mutualità associativa e della solidarietà tra i soci a cui si ispirano l'istituzione e l'esistenza dell'UGAF richiede che:

- a) il diritto ad iscriversi, una volta acquisito, venga esercitato, dietro pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Associazione;
- b) il diritto ad iscriversi non sia esercitabile da un dipendente il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per licenziamento per giusta causa.

Gli aspiranti Soci presentano la domanda su apposita modulistica alla Presidenza Generale.

Le proposte di iscrizione a Socio Onorario sono presentate direttamente al Presidente Generale dell'UGAF. Ferma restando la peculiare modalità di iscrizione, ogni altra previsione e disposizione riguardante i Soci è da considerarsi valida ed efficace anche per i Soci Onorari.

Ai fini della partecipazione all'attività sociale svolta presso i Gruppi di cui all'art. 25, al momento dell'iscrizione al Socio viene attribuito un Gruppo UGAF; il Socio Onorario viene attribuito al Gruppo che ne abbia eventualmente avanzato la proposta o che venga indicato dal Presidente Generale.

A tutti i Soci vengono rilasciati la tessera e il distintivo dell'Associazione.

L'iscrizione ha validità per ciascun anno di esercizio dell'UGAF ed è rinnovabile per l'anno successivo, sempre in subordine al versamento da parte del Socio della quota associativa annuale, stabilita dalla Presidenza Generale, previo parere del Consiglio Direttivo Centrale, secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento dell'Associazione.

In coerenza con i principi di mutualità associativa, la Presidenza Generale ha la facoltà di favorire le iscrizioni ravvicinate agli eventi che, come specificato all'art. 5, determinano il titolo per l'associazionismo UGAF; per contro ha la facoltà di richiedere contributi di solidarietà a carico di quelle ritardate rispetto agli eventi stessi.

Tutte le quote associative devono essere versate alla Presidenza Generale dell'UGAF.

Rimangono consolidati i rapporti associativi per i quali i Soci, in applicazione di pregressa normativa in materia, abbiano operato il versamento di una quota associativa vitalizia. E' fatta salva la facoltà della Presidenza Generale di fissare, a fronte di particolari situazioni o iniziative dell'Associazione, motivate integrazioni della quota vitalizia a cui i Soci potranno aderire volontariamente.

Art. 7– Diritti e doveri del Socio

L'iscrizione all'Associazione dà diritto al Socio in regola con la quota annuale:

- a) di intervenire alle assemblee territoriali del proprio Gruppo di appartenenza, alle riunioni e alle manifestazioni indette dall'UGAF e dai suoi Gruppi;
- b) di fruire di tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione a favore dei propri Soci;
- c) di godere delle facilitazioni ed assistenze, di ordine sia morale sia materiale, deliberate ed erogate direttamente dall'UGAF e dai suoi Gruppi;
- d) di usufruire delle convenzioni stipulate dall'Associazione con enti esterni;
- e) di nominare il Comitato Esecutivo Territoriale del proprio Gruppo di appartenenza che a sua volta nomina il Presidente delegato, il Vicepresidente delegato e il Segretario delegato del Gruppo.

Il Socio in quiescenza ha altresì il diritto di richiedere, con domanda inoltrata al Segretario Generale, il passaggio dal Gruppo UGAF di attribuzione (come previsto dall'art. 5, 5° comma), ad altro Gruppo UGAF.

Il Socio deve osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni dall'Associazione;
- b) svolgimento di attività contraria allo Statuto o incompatibile con gli interessi associativi o per altri gravi motivi su delibera del Collegio dei Probiviri dopo aver sentito il parere della Presidenza Generale dell'UGAF;
- c) mancato pagamento della quota annuale, su delibera della Presidenza Generale nel rispetto dell'eventuale Regolamento.

TITOLO III ORGANI E CARICHE DELL'UGAF

Art. 9 – Organi e Cariche UGAF

Sono Organi dell'UGAF:

- l'Assemblea Centrale
- il Consiglio Direttivo Centrale
- la Presidenza Generale dell'UGAF
- l'Organo di controllo
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Cariche dell'UGAF:

- il Presidente Generale;
- il Vicepresidente Generale;
- il Segretario Generale.

Art. 10 – Durata dei componenti degli Organi e dei titolari delle Cariche - Rieleleggibilità – Incompatibilità – Gratuità

Ai componenti degli Organi e ai titolari delle Cariche di cui sopra, è conferito mandato di durata triennale.

Dopo tre mandati consecutivi nelle Cariche di Presidente Generale e/o di Vicepresidente Generale, è possibile la rielezione in una delle Cariche suddette solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine dell'ultimo mandato.

I predetti, qualora non fosse possibile provvedere in tempo utile al loro rinnovo o riconferma, continueranno a svolgere le rispettive funzioni, anche oltre i limiti stabiliti, fino a nuove elezioni, da indire entro 6 mesi dalla scadenza.

La titolarità delle Cariche di Presidente Generale, di Vicepresidente Generale e di Segretario Generale è incompatibile con la titolarità o la candidatura a cariche politiche e pubbliche di qualunque tipo e livello e con la titolarità di cariche sindacali di qualunque tipo e livello.

Le Cariche sono gratuite.

Art. 11 – Composizione – convocazione e compiti dell'Assemblea Centrale

L'Assemblea Centrale è composta dai Presidenti dei Comitati Esecutivi Territoriali (più oltre anche “Presidente Delegato” o “Presidenti Delegati”).

Ciascun Presidente Delegato, in qualità di membro dell'Assemblea Centrale, dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea Centrale, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun membro può rappresentare più di tre Presidenti Delegati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente Generale ogniquale volta questi lo ritenga opportuno. Inoltre, deve essere convocata quando sia richiesto in forma scritta e motivata da almeno 1/5 dei suoi componenti.

L'Assemblea Centrale è presieduta dal Presidente Generale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un soggetto all'uopo incaricato.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti dell'Assemblea almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Centrale è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, in prima convocazione, ovvero qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Centrale delibera con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi componenti presenti.

L'Assemblea Centrale si riunisce in forma straordinaria per deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione, sulla trasformazione, scissione e fusione della stessa nonché sul suo scioglimento.

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione, sulla trasformazione, scissione e fusione della stessa, l'Assemblea Centrale è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei suoi membri e assume le deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea.

L'intervento alle adunanze dell'Assemblea Centrale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante, fatta salva diversa disposizione di legge.

All'Assemblea Centrale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo Centrale;
- b) deliberare le modifiche allo Statuto dell'Associazione, lo scioglimento e la trasformazione, la scissione e la fusione dell'Associazione.

Art. 12 – Composizione del Consiglio Direttivo Centrale

Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da nove membri nominati dall'Assemblea Centrale come segue:

- 4 membri individuati tra i Soci in attività;
- 4 membri individuati tra i Soci in quiescenza;
- 1 membro individuato fra i Soci Onorari, i Soci familiari e i Soci Persone Giuridiche.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Centrale

Il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Generale dell'UGAF; può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Generale dell'UGAF lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio, convocato per iscritto, anche via posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data di riunione, è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi membri. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, fatta salva diversa disposizione di legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente Generale e dal Segretario Generale.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo Centrale

Il Consiglio Direttivo Centrale ha il compito di:

- a) sovraintendere all'attività dell'Associazione in generale, in collaborazione con la Presidenza Generale, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) nominare, tra i propri membri, uno degli stessi per presiedere il Consiglio in occasione delle elezioni di rinnovo o riconferma degli Organi e Cariche dell'UGAF, ed un Comitato Elettorale costituito da 3 Consiglieri;

- c) eleggere tra i propri membri e revocare il Presidente Generale, il Vicepresidente Generale e il Segretario Generale;
- d) eleggere e revocare i membri dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessario o ritenuto opportuno, e i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) procedere ad eventuali sostituzioni di uno o più componenti degli Organi, nonché delle Cariche dell'UGAF qualora nel corso del mandato ciò si rendesse necessario;
- f) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, ove obbligatorio o ritenuto opportuno;
- g) approvare la nomina di Consiglieri "ad honorem" e l'attribuzione di Cariche onorarie nell'Associazione;
- h) prendere atto delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri e comunicate dal Presidente Generale, aventi per oggetto questioni interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione;
- i) esprimere un parere alla Presidenza Generale in ordine alle proposte di aggiornamento delle quote associative;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) documentare, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del medesimo Codice;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 – Presidenza Generale

La Presidenza Generale è organo esecutivo collegiale composto dal Presidente Generale, dal Vicepresidente Generale e dal Segretario Generale, con l'eventuale assistenza, senza diritto di voto, di alcuni membri del Consiglio Direttivo Centrale prescelti di volta in volta dal Presidente Generale secondo la natura e la specificità dei problemi da trattare.

Agisce in supporto al Presidente Generale in particolare per le funzioni direttive previste dalle presenti norme statutarie.

In particolare, la Presidenza Generale:

- decide sulla domanda di ammissione degli aspiranti Soci;
- approva la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Centrale;
- approva la bozza del bilancio sociale, ove richiesto o ritenuto necessario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Centrale,
- assicura il regolare funzionamento dei Gruppi qualora gli stessi non siano in grado di provvedervi;
- approva le proposte di aggiornamento delle quote associative, previo parere della Consiglio Direttivo Centrale;
- definisce la costituzione e la denominazione dei Gruppi nonché l'iscrizione di Soci Onorari;
- cura, qualora la materia lo richieda, la redazione dei regolamenti di attuazione alle norme del presente Statuto;

- delibera in merito alla esclusione per morosità dei soci, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 lettera c) del presente Statuto;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Statuto.

Art. 16 – Il Presidente Generale

Il Presidente Generale:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) indice riunioni generali dei Soci per manifestazioni, celebrazioni e ricorrenze;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale, definendone gli argomenti all'ordine del giorno;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e ne firma gli atti;
- e) tiene i necessari rapporti con l'Azienda e con le società terze, ove sono organizzati i Gruppi dell'Associazione;
- f) rappresenta l'UGAF nei rapporti con altre Organizzazioni ed enti esterni;
- g) appronta relazioni ed altre documentazioni connesse alla funzione presidenziale;
- h) sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo Centrale le candidature a Consigliere "ad honorem" o a Cariche onorarie;
- i) sottopone alla deliberazione del Collegio dei Probiviri eventuali questioni interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e ne informa il Consiglio Direttivo Centrale;
- l) delibera le erogazioni finanziarie da versare ai Gruppi, nonché gli interventi assistenziali a favore dei Soci su pratiche istruite dal Segretario Generale;
- m) attribuisce con espressa delega scritta poteri ad operare sui conti correnti intestati al Gruppo al Presidente e Segretario Delegato.

Art. 17 – Il Vicepresidente Generale

Il Vicepresidente Generale affianca il Presidente Generale nelle sue funzioni operative, per compiti di coordinamento e rappresentanza in aree settoriali o su deleghe specifiche di incarico dallo stesso attribuite.

Ha altresì il compito di coordinare le attività dei Gruppi a livello territoriale e farsi portavoce di eventuali necessità oltre a monitorare le attività degli stessi, conferendo con il Consiglio Direttivo Centrale e con il Presidente Generale.

Art. 18 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- a) assiste il Presidente Generale nelle sue funzioni connesse all'attività dell'UGAF;
- b) predispone le bozze del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti o sia ritenuto opportuno dalla Presidenza Generale; predispone la relazione di sua competenza in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale;
- c) cura l'amministrazione dei fondi di cui è responsabile e provvede alle erogazioni di sostegno ai Gruppi deliberate dal Presidente Generale;

- d) provvede alla riscossione delle quote associative;
- e) aggiorna il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Centrale, tenuti a cura del Consiglio Direttivo Centrale;
- f) cura gli adempimenti relativi alle nuove iscrizioni;
- g) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale firmandoli in unione al Presidente;
- h) tiene rapporti con i Gruppi UGAF coordinando le attività e vigilando sulle stesse;
- i) gestisce gli interventi assistenziali di pertinenza dell'Associazione a favore dei Soci, sottoponendoli all'approvazione del Presidente Generale.

Art. 19 – Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo Centrale provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità.

In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 – Revisione legale dei conti

Il Consiglio Direttivo Centrale, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale può essere un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale e della Presidenza Generale senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21 – Composizione e funzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo Centrale fra i Soci con elevata esperienza di vita associativa e provate capacità.

Il Collegio nomina, fra i propri membri, il presidente.

Il Collegio:

- a) garantisce il pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione deliberando su questioni interpretative che riguardino le norme stesse;
- b) esprime pareri su istanze, reclami o controversie che vengano sottoposti al Collegio dal Presidente Generale o dai Soci anche ai fini di un equo componimento della questione;
- c) decide su istanze, reclami o controversie di qualsiasi natura insorti tra e con i Soci che non si siano potuti definire bonariamente previo parere, come previsto dall'art. 8, ultimo comma, dello Statuto, della Presidenza Generale dell'UGAF;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'UGAF e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) si pronuncia, se richiesto dall'interessato nelle forme di cui all'art. 23 CTS, sull'istanza di rigetto della domanda di ammissione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dello stesso.

Il Collegio dei Probiviri partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale.

Art. 22 – Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Centrale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Centrale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Centrale e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Centrale sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Centrale.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli altri Organi dell'UGAF, anche di seguito disciplinati, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio la Presidenza Generale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo Centrale entro il mese di aprile.

Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo Centrale e può essere consultato da ogni Socio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dalla Presidenza Generale o ne ricorrano i presupposti di legge, la Presidenza Generale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, approva la bozza del bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio Direttivo Centrale entro il mese di aprile per l'approvazione.

Art. 24 – Rinvio a regolamenti di attuazione

Le norme del presente Statuto possono essere soggette – ove la materia lo richieda – a opportuni regolamenti di attuazione, redatti a cura della Presidenza Generale dell'UGAF.

PARTE SECONDA

TITOLO I

STRUTTURAZIONE

Art. 25 – Struttura operativa di base

Per il perseguimento dei suoi fini e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione si articola in formazioni di base, ciascuna denominata "Gruppo".

La costituzione dei Gruppi avviene previa delibera della Presidenza Generale.

Qualora i Gruppi non siano in grado di assicurare il regolare funzionamento (elezioni, vita associativa, gestione amministrativa) la Presidenza Generale provvederà:

- in via transitoria, alla loro gestione tramite la nomina di un Presidente straordinario di sua scelta;
- in via definitiva, alla soppressione e alla fusione in altri Gruppi di sua scelta.

Tutti i Gruppi costituiscono i centri locali attivi propulsori di vita sociale dell'UGAF, operano per il raggiungimento dei fini indicati nel presente Statuto, promuovendo ed organizzando le attività indicate nello stesso, per la parte che loro compete in osservanza delle norme del presente Statuto, delle relative disposizioni regolamentari e delle indicazioni della Presidenza Generale.

I Gruppi assumono di norma, nella loro denominazione, il nome delle società o dell'ente nel cui ambito sono organizzati; in caso di mutamenti societari, la denominazione del Gruppo sarà definita dalla Presidenza Generale dell'UGAF sentito il parere dell'Azienda.

I Gruppi costituiscono altresì le strutture organizzative nel cui ambito i Soci provvedono, in applicazione delle norme del presente Statuto e di quelle del Regolamento Elettorale di cui all'art. 24 dello Statuto, alla nomina dei membri dell'Assemblea Centrale.

Gli articoli che seguono al Titolo II disciplinano il funzionamento dell'Organizzazione e delle Cariche riferite al Gruppo UGAF che costituisce la formazione di base tipica dell'Associazione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E CARICHE DEI GRUPPI UGAF

Art. 26 – Organizzazione e Cariche

Il Gruppo UGAF opera:

- a) con la seguente Organizzazione:
 - Assemblea Territoriale
 - Comitato Esecutivo Territoriale

- b) e con le seguenti Cariche:
 - Presidente e Vicepresidente delegato o Vicepresidenti delegati
 - Segretario delegato.

Art. 27 – Durata dei componenti del Comitato Esecutivo Territoriale e dei titolari delle Cariche – Rieleggibilità – Incompatibilità – Gratuità

Ai componenti del Comitato Esecutivo Territoriale ed ai titolari delle Cariche dei Gruppi è conferito mandato di durata triennale.

Dopo tre mandati consecutivi nelle Cariche di Presidente delegato e/o di Vicepresidente delegato, è possibile la rielezione in una delle Cariche suddette solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine dell'ultimo mandato. E' facoltà della Presidenza Generale concedere al Presidente delegato e/o al Vicepresidente delegato il prolungamento della carica per un ulteriore anno, eventualmente rinnovabile, nel caso in cui, terminato l'iter elettorale, all'interno del Comitato Esecutivo non venga presentata alcuna candidatura per le suddette cariche.

I titolari delle suddette Cariche, qualora non fosse possibile provvedere in tempo utile al loro rinnovo o riconferma, continueranno a svolgere le rispettive funzioni, anche oltre i limiti stabiliti, fino a nuove elezioni, da indire entro 6 mesi dalla scadenza e previo benestare del Presidente Generale.

La titolarità delle Cariche di Presidente delegato e Vicepresidente delegato è incompatibile con la titolarità o la candidatura a cariche politiche e pubbliche di qualunque tipo e livello e con la titolarità di cariche sindacali di qualunque tipo e livello.

Le Cariche sono gratuite.

Art. 28 – Composizione della Assemblea Territoriale

L'Assemblea Territoriale è composta da tutti i Soci iscritti a ciascun Gruppo UGAF.

Art. 29 – Convocazione della Assemblea Territoriale

L'Assemblea Territoriale si riunisce su convocazione del Presidente delegato del Gruppo qualora questi lo ritenga opportuno. Inoltre, essa deve essere convocata quando sia richiesto in forma scritta e motivata da almeno 1/5 dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'ordine del giorno definito dal Presidente delegato del Gruppo e comprendente gli argomenti proposti dai membri del Comitato Esecutivo Territoriale o dai Soci che abbiano richiesto la convocazione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione è valida anche se fatta, per mezzo di avviso affisso in bacheca sui posti di lavoro, attraverso i canali di comunicazione istituzionali e/o per iscritto, anche via posta elettronica, sempre che sia rispettato l'anticipo di 10 giorni sulla data fissata ovvero di 5 giorni come indicato nel comma che precede.

Della convocazione va data comunicazione scritta alla Presidenza Generale almeno 20 giorni prima della data fissata ovvero 5 giorni in caso di convocazione d'urgenza.

Art. 30 – Funzionamento della Assemblea Territoriale

L'Assemblea Territoriale – cui possono partecipare tutti i Soci appartenenti al Gruppo, in regola con il pagamento della quota associativa all'UGAF – è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei Soci, in prima convocazione, ovvero qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Per la convocazione ai fini elettorali non è richiesta la maggioranza prevista al 1° comma e vanno seguite le modalità previste dalla Procedura Elettorale, disciplinata dal Regolamento Elettorale di cui all'art. 24 dello Statuto.

L'Assemblea Territoriale delibera con i voti favorevoli della maggioranza dei Soci presenti. Ciascun Socio appartenente al Gruppo dispone del voto singolo nell'Assemblea Territoriale e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di tre Soci.

La riunione dell'Assemblea è presieduta dal Presidente delegato del Gruppo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un soggetto all'uopo incaricato.

L'intervento alle adunanze dell'Assemblea Territoriale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante, fatta salva diversa disposizione di legge.

Art. 31 – Compiti della Assemblea Territoriale

Alla Assemblea Territoriale spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e approvare le relazioni presentate dal Presidente delegato;
- b) discutere e approvare il rendiconto consuntivo annuale ed il budget preventivo annuale, presentati dal Segretario delegato;
- c) esprimere pareri e formulare proposte;
- d) eleggere fra i Soci i membri del Comitato Esecutivo Territoriale, secondo le norme del Regolamento Elettorale.

Art. 32 – Elezioni del Comitato Esecutivo Territoriale

I membri del Comitato Esecutivo Territoriale sono eletti dalla Assemblea Territoriale secondo le norme del citato Regolamento Elettorale.

Il Comitato Esecutivo Territoriale è composto da un numero variabile di membri, denominati Consiglieri, e precisamente da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri da concordare con la Presidenza Generale in base alla consistenza numerica dei soci del Gruppo.

Se uno o più componenti risultassero impediti o dimissionari, il Comitato Esecutivo Territoriale dovrà provvedere alla loro sostituzione con Soci prescelti tra gli eletti primi esclusi nell'ultima votazione dell'organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante.

Qualora il numero dei componenti da sostituire dovesse superare la metà dei membri del Comitato, si dovrà provvedere ad indire nuove elezioni.

Art. 33 – Funzionamento del Comitato Esecutivo Territoriale

Il Comitato Esecutivo Territoriale si riunisce di norma una volta al mese ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'intervento alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, fatta salva diversa disposizione di legge.

Art. 34 – Compiti del Comitato Esecutivo Territoriale

E' dovere fondamentale del Comitato Esecutivo Territoriale operare nel rispetto delle norme statutarie e tenere rapporti di collaborazione con la Direzione della società presso cui il Gruppo è organizzato.

Sono compiti specifici del Comitato Esecutivo Territoriale:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente delegato, il Vicepresidente delegato ed il Segretario delegato; il Comitato, se lo riterrà necessario, potrà eleggere più Vicepresidenti delegati, previo benestare della Presidenza Generale dell'UGAF;
- b) proporre al Presidente Generale UGAF l'eventuale attribuzione di Cariche Onorarie e la nomina di Soci Onorari;
- c) autorizzare la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale stesso, senza diritto di voto, di altri Soci sia in servizio sia in pensione, qualora si ritenga utile il loro apporto di capacità e di esperienza;
- d) programmare ed attuare manifestazioni ed altre iniziative sociali;
- e) individuare e sottoporre all'approvazione del Presidente Generale gli opportuni interventi previsti dall'UGAF in favore di Soci inquadrati nel Gruppo che versano in disagiate condizioni;
- f) segnalare eventuali inosservanze delle norme statutarie al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Art. 35 – Il Presidente delegato

Il Presidente delegato:

- a) tiene i necessari rapporti con la Direzione della società presso la quale il Gruppo è organizzato;

- b) mantiene frequenti rapporti con il Presidente Generale ed il Segretario Generale dell'UGAF e li informa preventivamente circa le attività del proprio Gruppo;
- c) rappresenta i Soci appartenenti al Gruppo nelle sedute dell'Assemblea Centrale;
- d) convoca sia il Comitato Esecutivo Territoriale, sia l'Assemblea Territoriale e li presiede;
- e) definisce l'elenco degli argomenti da trattare nelle suddette riunioni;
- f) appronta relazioni ed altre documentazioni che possono essere utili ai lavori delle riunioni di cui sopra;
- g) gestisce su delega del Presidente Generale l'amministrazione dei fondi del Gruppo.

Art. 36 – Il Vicepresidente delegato

La Carica di Vicepresidente delegato può essere attribuita anche a più soggetti.

Il Vicepresidente delegato affianca il Presidente delegato nei suoi compiti e lo sostituisce quando questi è impedito o assente.

Art. 37 – Il Segretario delegato

Il Segretario delegato:

- a) assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni connesse all'attività del Gruppo;
- b) prepara il rendiconto annuale consuntivo ed il budget annuale;
- c) gestisce su delega del Presidente Generale l'amministrazione dei fondi del Gruppo.
- d) mantiene aggiornato l'elenco dei Soci appartenenti al Gruppo in collegamento con la Segreteria Generale dell'UGAF e con il Segretario Generale;
- e) redige i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale e della Assemblea Territoriale.

Art. 38 – Rendiconto periodico

Il Gruppo redige un proprio rendiconto mensile da inviare al Segretario Generale e al Service Provider incaricato formalmente dall'Associazione per iscritto della gestione della contabilità.

Tale rendiconto mensile deve essere compilato secondo le direttive stabilite dal Service Provider ed opportunamente sottoscritto da:

- a) Presidente delegato;
- b) Segretario Generale.

Le disponibilità possono essere costituite:

- a) dai versamenti devoluti all'UGAF, specificamente per l'attività del Gruppo, da parte della società di appartenenza di quest'ultimo;
- b) dai contributi di sostegno assegnati al Gruppo dalla Presidente Generale dell'UGAF;
- c) da liberalità di Soci o di terzi, privati e/o pubblici;
- d) dalle quote versate dai Soci per la partecipazione alle attività/iniziative del Gruppo stesso.

Le uscite sono rappresentate dalle spese effettuate per lo svolgimento delle attività sociali disposte dal Comitato Esecutivo e per il funzionamento del Gruppo.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 39 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea Centrale che si riunisce nelle forme e nei modi di cui all’art. 11, comma 10, del presente Statuto. In tale sede, l’Assemblea Centrale nominerà uno o più liquidatori e conferirà loro i necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento ovvero di estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS, di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’Assemblea Centrale con le maggioranze di cui al comma 1, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 40 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Priscilla TALACCHI

Francesco PENE VIDARI